

C) Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2000-2002 (a legislazione vigente)

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

ENTRATE

Titolo I – Entrate tributarie	610.668.500	635.301.500 (632.766.500)	661.539.500 (661.304.500)
---	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Si riportano di seguito esclusivamente le variazioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Tab. 1.1 del Governo. Le parti modificate sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2000	2001	2002
---------------------------	------	------	------

(milioni di lire)

ENTRATE

Titolo I – Entrate tributarie

Categoria I – Imposte sul patrimonio e sul reddito	311.182.500	324.151.500 <i>(321.616.500)</i>	338.167.500 <i>(337.932.500)</i>
--	-------------	--	--

Si riportano di seguito esclusivamente le variazioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Tab. 1.1 del Governo. Le parti modificate sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 6558 - sezione 22)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE,
ANNESSE TABELLE A E B ED ANNESSI
ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO****ART. 22.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono deter-

minate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità

previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei

sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i « Titoli » di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Mini-

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle

Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale « Edilizia di servizio » di pertinenza del centro di responsabilità « Territorio » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Le tabelle A e B e gli allegati 1 e 2 al disegno di legge di bilancio 2000-2002 sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Senato (si veda lo stampato A.C. n. 6558) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato A.C. n. 6558-bis)

(A.C. 6558 - sezione 23)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 23.

(Bilancio pluriennale).

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO)
(6557)

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamità naturali o im-

prorogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79.500 con le seguenti: 71.000.

1. 14. Malavenda.

Seguono altri 2.191 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79.500 con le seguenti: 79.495.

1. 15. (ex serie 2) Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 4.000 con le seguenti: 3.100.

1. 16. Malavenda.

Seguono altri 770 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 4.000 con le seguenti: 3.894.

1. 17. (ex serie 3) Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 350.800 con le seguenti: 345.275.

1. 18. Malavenda.

Seguono altri 2.500 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 350.800 con le seguenti: 350.700.

1. 19. (ex serie 5) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 72.700 miliardi con le seguenti: 69.000 miliardi.

1. 20. Malavenda.

Seguono altri 4.763 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 72.700 miliardi con le seguenti: 72.000 miliardi e 1.324.

1. 21. (ex serie 9) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 41.300 miliardi con le seguenti: 39.000 miliardi e due milioni.

1. 22. Malavenda.

Seguono altri 2.320 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 41.300 miliardi con le seguenti: 39.085 miliardi.

1. 23. (ex serie 10) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 7.686 miliardi con le seguenti: 6.000 miliardi e due milioni.

1. 24. Malavenda.

Seguono altri 7.541 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 7.686 miliardi con le seguenti: 7.600 miliardi e 2 milioni.

1. 25. (ex serie 11) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 5.561 miliardi con le seguenti: 4.971.

1. 26. Malavenda.

Seguono altri 595 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 5.561 miliardi con le seguenti: 5.450.

1. 27. (ex serie 12) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 384.000 con le seguenti: 380.000.

1. 28. Malavenda.

Seguono altri 1.930 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 384.000 con le seguenti: 384.001.

1. 29. (ex serie 14) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 298.500 con le seguenti: 295.038.

1. 30. Malavenda.

Seguono altri 2.500 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 298.500 con le seguenti: 298.399.

1. 31. (ex serie 15) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 68.300 con le seguenti: 65.000.

1. 32. Malavenda.

Seguono altri 1.700 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 68.300 con le seguenti: 68.257.

1. 33. (ex serie 16) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 51.800 con le seguenti: 51.000.

1. 34. Malavenda.

Seguono altri 480 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 51.800 con le seguenti: 51.499.

1. 35. (ex serie 17) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 379.600 con le seguenti: 379.001.

1. 36. Malavenda.

Seguono altri 499 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 379.600 con le seguenti: 379.500.

1. 37. (ex serie 18) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 309.000 con le seguenti: 308.001.

1. 38. Malavenda.

Seguono altri 498 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 309.000 con le seguenti: 308.499.

1. 39. (ex serie 19) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

1. 6. (ex 1. 522.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: ciascuno degli anni con le seguenti: il 22 dicembre.

1. 40. Malavenda.

Seguono altri 286 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 4, sostituire le parole: ciascuno degli anni con le seguenti: il 2 gennaio.

1. 41. (ex serie 20) Malavenda.

Al comma 4, dopo la parola: 2000 aggiungere le seguenti: e il 22 dicembre.

1. 42. Malavenda.

Seguono altri 300 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 4, dopo la parola: 2000 aggiungere le seguenti: e il 2 gennaio.

1. 43. (ex serie 21) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: e 2002 con le seguenti: e 22 dicembre 2002.

1. 44. Malavenda.

Seguono altri 300 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 4, sostituire le parole: e 2002 con le seguenti: e 2 gennaio 2002.

1. 45. (ex serie 22, 23, 24, 25) Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la parola: maggiore.

1. 7. (ex 1. 500.) Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di.

1. 8. (ex 1. 524.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: la riduzione del saldo netto da finanziare con le seguenti: la riduzione della pressione fiscale con conseguente diminuzione delle aliquote fiscali per tutti gli scaglioni di reddito.

1. 1. (ex 1. 1) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 4, sostituire le parole: la riduzione del saldo netto da finanziare con le parole: la riduzione dell'aliquota IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e da pensione dei primi tre scaglioni indicati nel TUIR.

1. 3. (ex 1. 6.) Pampo.

Al comma 4, sostituire le parole: del saldo netto da finanziare con le seguenti: della pressione fiscale, con particolare riguardo alle regioni che determinano maggior gettito di tributi erariali.

1. 4. (ex 1. 4) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: del saldo netto da finanziare con le seguenti: della pressione fiscale.

1. 5. (ex 1. 5) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: salvo che si tratti fino alla fine del periodo.

- 1. 2.** (ex 1. 2.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: o improrogabili esigenze fino alla fine del periodo.

- 1. 9.** (ex 1. 525.) Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: sicurezza del Paese aggiungere le seguenti: ma non per guerre, azioni e/o aggressioni armate, a qualsiasi titolo ed istanza, comprese le cosiddette operazioni di « polizia internazionale » di NATO e/o ONU, contro altri popoli ed altre nazioni.

- 1. 10** (ex 1. 509.) Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: sicurezza del Paese aggiungere le seguenti: ma non per azioni armate, a qualsiasi titolo ed istanza, nazionale o sovranazionale, contro altri popoli ed altre nazioni.

- 1. 11** (ex 1. 503.) Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: sicurezza del Paese aggiungere le seguenti: ma non per azioni armate, a qualsiasi titolo, contro altri popoli ed altre nazioni.

- 1. 12** (ex 1. 505.) Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: sicurezza del Paese aggiungere le seguenti: ma non per qualsiasi guerra.

- 1. 13** (ex 1. 507.) Malavenda.

(A.C. 6557 - sezione 2)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

*(Fondi istituiti con apporto
di beni immobiliari).*

1. Il comma 14 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * **3. 1.** (ex 5. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Sopprimerlo.

- * **3. 2.** (ex 5. 511) Malavenda.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3897 — ADESIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA AL PROTOCOLLO DEL 1993
RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA
DELLE NAVI DA PESCA, FATTO A TORREMOLINOS IL
2 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (6227)**

(A.C. 6227 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993.

(A.C. 6227 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

(A.C. 6227 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.